



**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI SAVONA**

SEZIONE 01 v. Luigi Corsi 68r

**Si comunica a:**

Avv. **ROBERTO IACOVACCI**  
**VIA CICERONE 90**  
**LATINA**

---

Avv. **ROBERTO IACOVACCI**  
**VIA CICERONE 90**  
**LATINA**

---

**UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO**  
**PIAZZA SAFFI, 1**  
**17100 SAVONA**

---

**Comunicazione di cancelleria**

**Comunicazione di Deposito Sentenza**


Procedimento Numero: **2545/2018** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **GONAN GIANCARLO**

Depositata Sentenza Numero: **333/2019** in data : **20/06/2019**

Parti nel procedimento

Savona 20/06/2019

  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
515/2019  
IL CANCELLIERE

SENTENZA N. 333

del 3/6/19 19

dep. 20 GIU. 2019

N. 2545/18 R.G.

N. ~~1685/19~~ 1604/19 SCRON

= REP.

Oggetto: off. me a  
sanzione  
amm. vg

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SAVONA**

---°---

Il Giudice di Pace di Savona nella persona dell' Avv. Giancarlo Gonan ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile N. 2545/2018 avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa ai sensi del D.lgs. n. 150/2011 promossa da:

\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

, rappresentata e difesa dall' Avv. Roberto Iacovacci del foro di Latina in forza di procura a margine dell' atto introduttivo

ricorrente

contro

**UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SAVONA**

opposto

**C O N C L U S I O N I**

La ricorrente ha concluso per l' annullamento, previa sospensione e con il favore delle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Roberto Iacovacci, dell' ordinanza-ingiunzione n. 00001003 Area III emessa dall' Ufficio Territoriale del Governo di Savona in data 15.11.2018 e notificata il 04.12.2018.

L' amministrazione opposta ha concluso per il rigetto del ricorso con il favore

delle spese.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato per il tramite del servizio postale in data 17/27.12.2018, con il quale produceva documenti,


esprimeva opposizione ai sensi del D.lgs. n. 150/2011 avverso il provvedimento in epigrafe con cui l'Ufficio Territoriale del Governo di Savona, respingendo il ricorso ex art. 203 C.d.S. da essa presentato, ordinava e ingiungeva alla ricorrente il pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, della somma di Euro 676,00 (oltre a complessivi Euro 29,33 per imposta di bollo e spese di notifica) per la violazione dell' art. 142, 8° e 11° comma, C.d.S. in quanto, come accertato con verbale del Centro Nazionale Accertamento Infrazioni n. SCV0005767273 del 26.03.2018, alle ore 10.54 del 17.03.2018 lungo l' autostrada A 10 nel tratto avente lunghezza di km 4,886 con termine alla progressiva chilometrica 33+890 direzione est nel territorio del Comune di Celle Ligure, il conducente dell' autoveicolo adibito a trasporto di cose di massa complessiva superiore a 12 tonnellate tg. \_\_\_\_\_, di sua proprietà, superava di 12,99 km/h il limite massimo di velocità ivi fissato, per tale categoria di veicoli, in 70 km/h procedendo ad una velocità, misurata con apparecchiatura SICVe al netto della tolleranza di legge, pari a 82,99 km/h.

Contestava e/o eccepeva la ricorrente l' illegittimità del provvedimento opposto e dell' accertamento in questione sotto una pluralità di profili, tra cui la minimalità (e, quindi, la sostanziale irrilevanza per particolare tenuità del fatto) del superamento (per poco più di 2 km/h) del limite di velocità di oltre 10 ma non oltre 40 km/h che non giustificerebbe l' inquadramento del fatto nella

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso, per un verso, che la notifica del verbale di accertamento di cui in epigrafe risulta essere immune da vizi e/o censure di sorta in quanto correttamente avvenuta nel solco di quanto disposto dalla normativa in materia e chiarito, per altro verso, che la limitata entità che assume il fatto materiale (nel caso di specie: superamento per soli 2,99 km/h del limite più basso di velocità considerato dall' 8° comma dell' art. 142 C.d.S.) non esclude nè il dolo nè la colpa in quanto la natura minima della misura con cui è stata infranta la soglia normativa non vale di per sè a conferire alcuna giustificazione al fatto stesso (Cass. civ., sez. lav., 23.08.2003, n. 12391; Giudice di Pace di Albenga, 13.05.2014; Giudice di Pace di Albenga, 25.06.2013), il ricorso è purtuttavia ugualmente fondato e deve essere accolto, con motivo assorbente, alla luce del pronunciamento n. 113 del 18.06.2015 con cui la Corte Costituzionale, smentendo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell' art. 45, 6° comma, C.d.S. nella parte in cui esso non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell' accertamento della violazione dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

E poiché sulla scorta della pronuncia di cui sopra deve ritenersi che la norma in esame prescriva la verifica periodica della funzionalità di tutti gli apparecchi di rilevamento della velocità e la loro taratura (cfr. Cass. civ., sez. II, 16.05.2016, n. 9972), da tanto discende che, in assenza di tale positiva dimostrazione da parte dell' Ufficio Territoriale del Governo di Savona (il quale, a conforto, pur avendone l' onere, non ha prodotto, a fronte di una omologazione iniziale del



sistema risalente al 2004, nessuna certificazione in questo senso), l' accertamento che ne deriva non può che ritenersi illegittimo per violazione di legge, posto, come è noto, che della periodica taratura e verifica del corretto funzionamento di tali apparecchiature non è consentita la dimostrazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e di conformità (Cass. Civ., sez. II, 11.05.2016, n. 9645), così come non è del pari sufficiente neanche la circostanza che il verbale di contestazione riporti la frase di rito che, del sistema, "si attesta la corretta installazione ed il perfetto funzionamento", considerato che, sul punto, il verbale di accertamento non riveste fede privilegiata alcuna (e, quindi, non può fare fede fino a querela di falso) in ordine all' affermazione (frutto di mera valutazione) effettuata dall' accertatore circa il corretto funzionamento dell' apparecchiatura utilizzata (cfr. Cass. civ., sez. VI, 13.12.2018, n. 32369).

L' assorbenza delle sopra svolte considerazioni esonera il giudice dal procedere all' esame degli altri motivi di censura sollevati dalla ricorrente.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell' amministrazione opposta.

P.Q.M.,

*contrariis reiectis*, il Giudice di Pace accoglie l' opposizione proposta da Paglia Trasporti di Paglia Fernando & C. s.a.s. nei confronti dell' U.T.G. di Savona con ricorso depositato in data 27.12.2018 e, per l' effetto, annulla l' ordinanza-ingiunzione dell' U.T.G. di Savona n. 00001003 del 15.11.2018 Area III notificata il 04.12.2018, condannando l' amministrazione opposta al rimborso in favore dell' opponente delle spese del procedimento, liquidate in

Euro 43,00 per esborsi ed Euro 265,00 per competenze, oltre spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A. di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Roberto Iacovacci.

Savona, li 03.06.2019

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Giancarlo Gonan)

IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
EL PRIMO

Depositata in Cancelleria il

20 GIU. 2019

IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
EL PRIMO